

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3920 del 25/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DORAMI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Cicognani n. 11/E. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento e rivestimento metalli sito nel Comune di Forlì, Via E. Benini n. 50.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4089 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DORAMI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Cicognani n. 11/E. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento e rivestimento metalli sito nel Comune di Forlì, Via E. Benini n. 50.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS, VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015.*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/03/2017, acquisita ai Prot. Com.li 25366-25381-25393 e da Arpae ai PGFC/2016/4538-4545-4546 del 24/03/2017, da **DORAMI S.R.L.** nella persona di Landi Loris, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Cicognani n. 11/E, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di trattamento e rivestimento metalli sito nel Comune di Forlì, Via E. Benini n. 50, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che nella presente istanza la Ditta richiede il trasferimento dell'attività dall'attuale sede in Via A. Cicognani n.11/E (Comune di Forlì) allo stabilimento sito in Via E. Benini n. 50 (Comune di Forlì);

Richiamata, relativamente allo stabilimento sito in Comune di Forlì -Via Cicognani n.11/E, la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 2108 del 14/07/2014 Prot. Prov.le n. 71918/2014 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DORAMI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/E - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 20983, 20988 e 20989 del 13/03/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività galvanica su gioielleria, sito in Forlì, Via A.Cicognani n. 11/E.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/2014 con Atto Prot. Com.le n. 59730/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende

- all'**ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'**ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”** il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Tenuto conto che, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi prevede che nel caso di trasferimento di stabilimento si debba seguire la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e smi come nuovo stabilimento, con Atto Prot. Com.le n. 26609 del 28/03/2017 acquisita da Arpae al PGFC/2017/4752 il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL Romagna – Sede Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le n. 37197 del 03/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/6787, il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto documentazione integrativa;

Atteso che in data 05/05/2017, 17/05/2017, 29/06/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PGFC/2017/7120-7526-9881;

Considerato che, in merito alla documentazione di impatto acustico, con Nota Prot. n. 31360 dell'11/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5549 del 12/04/2017, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, ha comunicato quanto segue “*Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA G. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Benini 20, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59*”;

Dato atto che gli esiti della Conferenza di Servizi sono riportati nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 21/07/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ove in particolare è evidenziato che: “ (...) *Preso atto che, con riferimento alle emissioni in atmosfera, trattasi del trasferimento della attività di trattamento e rivestimento metalli dallo stabilimento di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11, autorizzato con AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 2108 del 14/07/14 prot. n. 71918/14 e rilasciata dal*

Comune di Forlì in data 29/07/14 P.G.N. 59730/14, allo stabilimento di Forlì (FC), Via E. Benini n. 50;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento di Forlì (FC), Via E. Benini n. 50, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo C. dell'Allegato "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AUA, cesserà pertanto relativamente a tali impianti l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A della Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 2108 del 14/07/14 prot. n. 71918/14 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/14 P.G.N. 59730/14, a DORAMI srl;*

(...)Considerato che con nota PGFG/2017/5355 del 07/04/17 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento;

Considerato che con nota PGFG/2017/5357 del 07/04/17 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la relazione tecnica PGFC/2017/9555 del 23/06/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Valutato che, sulla base della relazione tecnica istruttoria di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere accolta positivamente nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni e condizioni indicate nella medesima relazione tecnica;

Visto il parere favorevole di conformità urbanistico espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Forlì, con nota P.G.N. 37131 del 03/05/2017, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/6978 del 08/05/17;

Visto il parere favorevole espresso dalla Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 2017/0135415/P del 20/06/2016, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/9305 del 20/06/17;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui

all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'AUA.”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **DORAMI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento di Forlì Via E. Benini n. 50, che deve essere comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo C. dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera” del presente provvedimento, cesserà l'efficacia della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 2108 del 14/07/2014 Prot. Prov.le n. 71918/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/2014 con Atto Prot. Com.le n. 59730/2014 per lo stabilimento di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/E;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale” ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **DORAMI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03761550403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Cicognani n. 11/E **per lo stabilimento di trattamento e rivestimento metalli sito nel Comune di Forlì, Via E. Benini n. 50.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei

mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. che cesserà l'efficacia della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 2108 del 14/07/2014 Prot. Prov.le n. 71918/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/2014 con Atto Prot. Com.le n. 59730/2014 per lo stabilimento di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/E a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento di Forlì Via E. Benini n. 50, che deve essere comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo C. dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera” del presente provvedimento;
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di trattamento e rivestimento dei metalli sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/E, era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base dell'Allegato A alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 2108 del 14/07/14 prot. n. 71918/14 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/14 P.G.N. 59730/14 a DORAMI srl. Con l'istanza di AUA in oggetto si richiede il trasferimento dell'attività da tale sede allo stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via E. Benini n. 50. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 26609 del 28/03/2017 acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2016/4752 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/5355 del 07/04/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/5357 del 07/04/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 37131 del 03/05/2017, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/6978 del 08/05/17, il Servizio Urbanistica del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota prot. n. 2017/0135415/P del 20/06/2016, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/9305 del 20/06/17, l' Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole.

Con nota PGFC/2017/9555 del 23/06/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate - L'attività svolta dalla Ditta nello stabilimento in oggetto indicato, riguarda il trattamento galvanico di gioielli. Il ciclo produttivo rispecchia sostanzialmente quanto già presente ed autorizzato nella sede di Forlì Via Cicognani 11 (per ogni aspetto descrittivo del processo pertanto si rimanda alla documentazione in atti e al precedente parere espresso da questo Servizio). La tipologia ed i quantitativi di materie prime impiegate non sono modificati sostanzialmente rispetto alla precedente istanza (come indicato nella integrazione volontaria della ditta Dorami): rispetto alla precedente autorizzazione si nota l'utilizzo di alcune sostanze (HCl, H₃BO₃) e, nella linea lavorativa in cui vengono utilizzate, viene valutata l'introduzione del limite di emissione specifico. Le portate delle emissioni E1, E2 ed

E3 risultano essere incrementate rispetto alla precedente autorizzazione e nel merito non si rilevano elementi ostativi. Sono state presentate le Schede di sicurezza aggiornate.

In base ai criteri generali, nel lay-out produttivo si evidenzia la presenza delle seguenti sostanze nelle emissioni E1, E2 ed E3:

- E1 - Sostanze alcaline, Sali di Nichel, Sali di Rame e Acido solforico, Acido Cloridrico e Acido Borico;
- E2 – Sostanze alcaline, Metalli, Cianuri;
- E3 – Sostanze alcaline, Sali di Nichel, Sali di Palladio, Cianuri, Acido fosforico, Ammoniaca.

Il ciclo produttivo pertanto prevede l'utilizzo di sostanze elencate negli allegati alla parte V del D.L.vo 152/06, ed in particolare:

- Sali di Cianuri, Palladio e Rame (punto 2 tabella B classe III, con soglia di rilevanza pari a 25 g/h e limite di 5 mg/Nmc);
- Sali di Nichel (punto 1.1, tabella A1 classe II, soglia di rilevanza di 5 g/h e limite di 1 mg/Nmc);
- HCN, che si sviluppa nelle soluzioni acquose (punto 3 tabella C classe II con soglia di rilevanza di 50g/h e limite di emissione pari a 5 mg/Nmc);
- Ammoniaca (punto 3 tabella C classe IV con soglia di rilevanza pari a 2000 g/h e limite di emissione pari a 250 mg/Nmc).

In relazione al Palladio, al Rutenio all'Ammoniaca (nei suoi sali di Ammonio) e all'Acido Borico, si valuta il non superamento delle rispettive soglie di rilevanza.

Per il processo di cui trattasi si valuta l'applicazione dei criteri CRIAER punto 4.13.34 – Trattamenti Galvanici. Nel caso specifico si applicano i limiti di emissioni previsti in relazione alle sostanze presenti nel ciclo lavorativo; con esclusione di:

- Acido Nitrico;
- Cromo e suoi composti;

in quanto non compresi nelle schede di sicurezza presentate.

In base a quanto previsto dal punto 4.13 della DGR 1762, come indicato dalla ditta stessa, vista la presenza di Sali di Rame e Zinco in varie vasche del processo lavorativo, si valuta di aggiungere il limite Metalli Totali (espressi come Rame e Zinco e loro Sali).

In considerazione del fatto che in ogni punto di emissione proveniente da vasche di trattamento è presente una fase di sgrassaggio alcalino, si valuta di applicare anche il limite di emissione delle sostanze alcaline, come previsto dal punto 4.13.28 del CRIAER.

Nel nuovo capannone è presente un impianto termico adibito esclusivamente al riscaldamento/condizionamento dei locali di lavoro (Emissione ET1); il riscaldamento delle vasche avviene attraverso l'utilizzo di resistenze elettriche.

Impianti di abbattimento - Non sono presenti impianti di abbattimento.

Segue per ogni punto di emissione la proposta di limiti e prescrizioni.

E1 aspirazione su linea acida - Si riporta quadro riassuntivo:

Portata massima	6700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Sezione	0.08	m ²
Durata	8	h/g
Impianto d'Abbattimento	Nessuno	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nmc	
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nmc	

Cianuri (espressi come HCN)	0.5 mg/Nmc
Metalli Totali (compresi Zinco, Rame) e loro Sali (espressi come metallo)	5 mg/Nmc
Acido Cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5 mg/Nmc
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale;
- provvedere agli autocontrolli di messa a regime dell'impianto.

E2 aspirazione su linea alcalina

Portata massima	6700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Sezione	0.08	mq
Durata	8	h/g
Impianto d'Abbattimento	Nessuno	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nmc	
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nmc	
Cianuri (espressi come HCN)	0.5 mg/Nmc	
Metalli Totali (compresi Zinco, Rame) e loro Sali (espressi come metallo)	5 mg/Nmc	
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale;
- provvedere agli autocontrolli di messa a regime dell'impianto.

Nel caso in cui in sede di conferenza finale dovesse essere riscontrato l'inutilizzo di acido solforico in detta linea (come sembra evidenziarsi dalla visione delle schede di sicurezza presentate), si valuta di escluderlo dai limiti di emissione di cui sopra.

E3 – aspirazione su linea decorativi

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Sezione	0.05	mq
Durata	8	h/g
Impianto d'Abbattimento	Nessuno	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nmc	
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nmc	
Cianuri (espressi come HCN)	0.5 mg/Nmc	
Metalli Totali (compresi Zinco, Rame) e loro Sali (espressi come metallo)	5 mg/Nmc	
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nmc	
Acido Cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione.

ET1 Termoventilante riscaldamento reparto (34 kW, a metano) - Questa emissione convogliata è relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Conclusioni - Non si rilevano elementi ostativi al rilascio della presente autorizzazione.

La Ditta con PEC del 29/06/17 acquisita da Arpae al protocollo PGFC/2017/9881 ha specificato che “*sulle vasche della linea di aspirazione alcalina non viene utilizzato acido solforico*”.

Alla luce del succitato chiarimento, relativamente alla emissione N. 2, si ritiene di non indicare l'inquinante “Acido Solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄)”, come previsto nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/03/2017 P.G.N. 25366, 25381 e 25393, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – TERMOVENTILANTE RISCALDAMENTO REPARTO (34 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di trattamento e rivestimento metalli sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE SU LINEA ACIDA

Portata massima	6.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN)	0.5	mg/Nmc
Metalli totali (compresi Zinco, Rame) e loro sali (espressi come metallo)	5	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE SU LINEA ALCALINA

Portata massima	6.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN)	0.5	mg/Nmc
Metalli totali (compresi Zinco, Rame) e loro sali (espressi come metallo)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ASPIRAZIONE SU LINEA DECORATIVI

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN)	0.5	mg/Nmc
Metalli totali (compresi Zinco, Rame) e loro sali (espressi come metallo)	5	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N. 1, 2 e 3, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle emissioni N. 1, 2 e 3** e per un periodo di

10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2 e 3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.